

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (2871)	1573
PRESIDENTE.	1573, 1574, 1575
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> 1573, 1574	1573, 1574
FALETRA	1574
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1574
PRETI	1574
Votazione segreta:	
PRESIDENTE.	1575

La seduta comincia alle 9,20.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (2871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Il disegno di legge che è stato presentato al no-

stro esame intende apportare due modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, relativa al monopolio dei sali e dei tabacchi.

La prima modifica intende dare facoltà all'Amministrazione dei monopoli di autorizzare la produzione del sale da parte di ditte private, quale sottoprodotto di lavorazioni industriali, facoltà che fino ad oggi non era mai stata concessa. Il problema è stato sollevato dopo che la Società « Montecatini » ha richiesto tale autorizzazione prevedendo di ottenere il cloruro di sodio come sottoprodotto della etildiamina. Il processo di produzione della etildiamina, dà infatti una certa quantità di cloruro di sodio. La « Montecatini » chiede di poterlo impiegare nei suoi stessi stabilimenti, a scopo industriale, ottenendo il trattamento fiscale previsto dalla legge n. 907, che consente l'esenzione dell'imposta sul sale, e dichiarandosi disposta — eventualmente — a procedere alla distruzione del cloruro di sodio che non venisse impiegato per scopi industriali.

La modifica prevista nell'articolo 1 non comporta alcuna esenzione fiscale dal diritto di monopolio, in quanto il reimpiego del sale ottenuto nel modo anzidetto, verrebbe effettuato per quelle lavorazioni industriali per le quali il sale stesso è attualmente ceduto, in esenzione dall'imposta.

Ad ogni modo l'autorizzazione sarebbe concessa previo pagamento di un canone annuo.

La seconda modifica, che è tradotta nell'articolo 2, riguarda la introduzione, nel ter-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

torio della Repubblica soggetto a monopolio, delle budella salate, previo pagamento, sulla intera quantità di cloruro di sodio in esse contenuto, di un diritto di monopolio pari al prezzo speciale fissato per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

Attualmente le budella salate non sono soggette alla legge n. 907 perché non sono considerate prodotto alimentare; e pertanto la loro importazione non è soggetta al pagamento del diritto di monopolio, qualora la percentuale di sale in esse contenuto non superi il 25 per cento. Nel caso che tale percentuale fosse superata, si pagano lire 20 il chilogrammo su tutto il cloruro di sodio in esse contenuto. Pertanto, all'atto dell'importazione, si dovrebbe praticare una analisi del prodotto, che spesso dà esito incerto e suscita contestazioni. Si sarebbe venuti nella determinazione di eliminare l'inconveniente con una imposizione del diritto di monopolio sulla misura forfetaria del tenore salino di 10 chilogrammi per ogni 100 di prodotto importato. L'associazione italiana industriali prodotti alimentari si è dichiarata disposta ad accettare questa imposizione forfetaria.

Nell'articolo 2 si precisa poi che il tenore medio forfetario del sale contenuto nelle budella introdotte — ai fini dell'assolvimento del diritto di monopolio — verrà determinato con successivo provvedimento da adottarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri. Questa seconda disposizione intende semplificare l'imposizione del diritto rendendone più certa e meno laboriosa la determinazione ed eliminando quindi gli inconvenienti che oggi si verificano.

L'articolo 3 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Propongo quindi che la Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Mi pare che con l'articolo 1 si introduca un fatto nuovo: cioè che il sale ricavato da un processo di lavorazione industriale possa essere utilizzato normalmente accanto al sale marino e al salgemma per i quali esiste il monopolio. È un nuovo prodotto che viene immesso sul mercato in concorrenza con gli altri.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Non verrà immesso sul mercato; sarà utilizzato per scopi industriali.

PRESIDENTE. La questione concerne un grande complesso industriale che, durante la lavorazione dell'etilidiamina, ottiene come sottoprodotto il cloruro di sodio. Una parte di questo sarà riassorbita dalla società stessa per scopi industriali, l'altra parte non riassorbita, verrà distrutta. Noi ora non siamo in grado di determinarne la quantità: si parla di 15 tonnellate giornaliere, che potrebbero però raddoppiarsi o dimezzarsi. Non possiamo discutere su delle cifre, noi dobbiamo badare al principio e dire: se questo sale sarà utilizzato per scopi industriali avrà il trattamento previsto dalla legge n. 907. Né si può credere che sorga un'impresa per la produzione del sale da cucina: non ci sarebbe alcuna convenienza, dato che il sale così prodotto verrebbe a costare troppo.

NATALI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nella relazione è specificato che la Società « Montecatini » si dichiara disposta, in via secondaria, a procedere alla distruzione del prodotto, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione dei monopoli. Ciò significa che arrivandosi a una produzione industriale tale da turbare il mercato normale del sale si procederebbe in tal senso. Occorre però tenere presente che oggi produciamo poco sale e dobbiamo rifornirci alle saline private della Sicilia e della Sardegna. Ecco perché è stata prospettata quella possibilità, la quale, per essere tale, non è certo che avvenga. Oggi ci troviamo di fronte a un processo di lavorazione industriale da cui esce come sottoprodotto del sale. Dobbiamo quindi disciplinare giuridicamente tale produzione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Quel sale potrebbe essere usato anche per la produzione di concime chimico. Comunque, mi pare che la assicurazione che questo sale non sarà messo in commercio per usi commestibili, sia sufficiente a fugare ogni dubbio.

FALETRA. Desideravo spiegare agli onorevoli colleghi i motivi della mia perplessità: essi riguardano un fenomeno che avviene in Sicilia dove la « Montecatini » possiede delle miniere di sale che si vanno a mano a mano chiudendo con conseguente licenziamento di operai. È questo il motivo che mi faceva considerare con molta attenzione il fenomeno nuovo che si sta verificando.

PRETI. La legge non innova nulla. Si specifica semplicemente che possono essere utilizzati dei sottoprodotti della lavorazione industriale. Come prima era previsto che si potesse utilizzare per scopi industriali il sale estratto dai giacimenti o dal mare, così oggi si aggiunge questo nuovo processo produttivo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

tivo. In pratica non vi è alcun mutamento per quanto concerne le norme vigenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il numero 1) dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente:

« 1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'articolo 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

(È approvato).

ART. 2.

Al capo III della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e tabacchi è aggiunto il seguente articolo:

ART. 15-bis. « *Introduzione delle budella salate.* — Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (2871):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	32
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcaini, Armosino, Assennato, Bellotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Gennai Tommetti Erisia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Preti, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zuppante.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI